



DELIBERA N. 123

26 marzo 2025

Oggetto

Qualificazione con riserva, ex art. 63, comma 13, d.lgs. 36/2023 dell'Agenzia regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'Innovazione (CF 93554120720) - Iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

Riferimenti normativi

Articoli 62 e 63 del d.lgs. 36/2023.

Parole chiave

Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, d.lgs. 36/2023.

Massima

Qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13 – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 4 – Differenze – Effetti - Conseguenze.

In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

La qualificazione ai sensi dell'art. 63, comma 13, è un istituto speciale rispetto al medesimo istituto previsto nell'art. 63, comma 4. La qualificazione con



riserva ex art. 63, comma 13, d.lgs. 36/2023 esplica i suoi effetti anche dopo la fine del periodo transitorio del 30 giugno 2024. La qualificazione ex art. 63, comma 13, non è soggetta ad alcun limite temporale o scadenza. L’Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
nell’adunanza del 26 marzo 2025

DELIBERA

Visti

gli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabilisce i presupposti della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;

Visto

l’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l’istituzione presso ANAC dell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;

Visto

che il comma 13 dell’articolo 63 prevede che l’ANAC può stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a



consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta;

Vista

la richiesta acquisita al protocollo dell’Autorità n. 0024709 del 17 febbraio 2025, con la quale il RASA dell’Agenzia regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l’Innovazione (CF 93554120720) ha richiesto l’iscrizione con riserva;

Vista

la Legge regionale delle Regione Puglia n. 29 del 21 novembre 2024 con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l’Innovazione

Rilevato

che ai sensi della predetta normativa il nuovo ente subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione, istituita dall’articolo 65, comma 1, della Legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1, e successivamente modificata dalla Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 4.

Rilevato

che l’amministrazione ha già implementato una struttura organizzativa che presenta significative competenze in materia di affidamento e gestione di appalti pubblici;

Visto

il Programma degli acquisti di servizi e forniture;



Considerato

Che sulla base dell'analisi dei documenti prodotti nel corso dell'istruttoria, al fine di consentire alla stazione appaltante richiedente di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta per migliorare il livello di qualificazione, nel caso di specie appaiono sussistere le ragioni in fatto e in diritto necessarie per qualificare con riserva nel livello massimo nel settore Servizi e Forniture (SF1) e, per l'effetto, disporre l'iscrizione con riserva, ex art. 63, comma 13, nell'Elenco delle stazioni appaltanti qualificate;

Ritenuto

pertanto, che nel caso in esame sia ammissibile procedere con la qualificazione con riserva nel livello massimo e la conseguente iscrizione fino al 30 giugno 2025 all'Elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella corrente adunanza,

DISPONE

l'iscrizione con riserva dell'Agenzia regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'Innovazione (CF 93554120720) all'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate per il settore Servizi e Forniture, nel livello SF1 fino al 30/6/2025, con decorrenza dalla data di pubblicazione di tale Atto sul sito dell'Autorità.

Alla scadenza del periodo previsto, l'iscrizione con riserva cesserà di produrre effetti, e il soggetto richiedente sarà tenuto a presentare un'istanza di qualificazione ordinaria, a pena dell'impossibilità di ottenere il rilascio del CIG per le gare da svolgersi.



Ai fini della formalizzazione dell'iscrizione con riserva nell'Elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate disposta con la presente delibera, l'amministrazione richiedente dovrà accedere al servizio di presentazione delle domande di qualificazione, procedendo alla compilazione del modulo predisposto da questa Autorità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1 aprile 2025

Il segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente